



DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI

Settore Risorse Umane

Ufficio Carriere, Gestione Orario di Lavoro, Anagrafe delle Prestazioni, Autorizzazioni Extra Impiego

D.R. n. 168

IL RETTORE

- VISTO il vigente Statuto di questo Politecnico;
- VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 6, comma 14 e l'art. 8, commi 1 e 3;
- VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTO il "Regolamento di Ateneo del Politecnico di Bari", emanato con D.R. n. 14 del 11/01/2013;
- VISTO il "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 226 del 02/05/2017;
- VISTO l'art. 1, comma 629, della Legge 27/12/2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) secondo cui "con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto";
- RITENUTO opportuno adeguare il sopra citato "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010", alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, della Legge n. 205/2017, relativamente alla trasformazione del regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari, previsto dagli artt. 6, comma 14, e 8 della legge n. 240/2010, in regime di progressione biennale, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31/12/2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2020, in ordine alle modifiche al suddetto "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010";

DECRETA

Art. 1 - E' emanato il testo modificato del "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010", così come approvato dai competenti organi e allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto rettorale.

Bari, 26/2/20

IL RETTORE
Prof. Ing. Francesco CUPERINO



Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione individuale del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio come previsto dal D.P.R. n. 232/2011 e dagli artt. 6, comma 14 e 8 della Legge n. 240/2010, modificati dall'art. 1, comma 629 della Legge n. 205/2017.
2. L'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata ad apposita richiesta presentata dai soggetti aventi diritto e all'esito positivo della valutazione; decorre agli effetti giuridici dalla data di maturazione della classe e agli effetti economici dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Art. 2

(Attuazione del processo di Valutazione)

1. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato secondo le disposizioni di leggi vigenti, l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale.
2. Il procedimento di valutazione è avviato, entro il 31 dicembre dell'anno che precede la maturazione del diritto, mediante comunicazione del Rettore a tutti i soggetti interessati.
3. La comunicazione del Rettore è pubblicata, inoltre, sul sito web dell'Ateneo (alla pagina <http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/attribuzione-classe-stipendiale-personale-docente>), unitamente all'elenco degli aventi diritto e alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale.

Art. 3

(Domanda di partecipazione)

1. I soggetti chiamati alla valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale devono presentare domanda di partecipazione alla procedura, unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte negli anni accademici/solare precedenti la maturazione del diritto alla classe, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010.
2. La domanda di partecipazione alla procedura, resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata relazione, è presentata dagli interessati, entro 30 giorni dalla data di maturazione del diritto, al Direttore del Dipartimento di afferenza, il quale, provvede a trasmettere la stessa, vistata nella parte relativa alle presenze, al Rettore, tramite protocollo informatico, entro e non oltre 30 giorni successivi alla data presentazione della domanda da parte del docente. Oltre il predetto termine la domanda non sarà presa in considerazione e automaticamente esclusa; è cura dell'Ufficio protocollo dei rispettivi Dipartimenti inoltrare tempestivamente le domande di partecipazione al Settore Risorse Umane, che acquisisce la documentazione per trasmetterla alla Commissione.
3. La domanda di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta, datata e accompagnata dalla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, nonché da copia di un documento di identità in corso di validità.
4. Il Settore Risorse Umane svolgerà i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. I soggetti che avranno formulato dichiarazioni non veritiere saranno esclusi dalla valutazione, oltre che risponderne ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4

(Commissione di valutazione)

1. La procedura di valutazione è realizzata da una Commissione nominata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore e composta da tre docenti, di cui almeno un professore di I fascia, in servizio presso l'Ateneo, scelti tra coloro che non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura nell'anno di mandato. Il professore di I fascia presiede la commissione.
2. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
3. La commissione effettua la valutazione:
 - dell'attività didattica svolta, distintamente, negli anni accademici precedenti a quello in cui si svolge la valutazione, sulla base della relazione presentata dal docente in autocertificazione;
 - dell'attività di ricerca svolta negli anni solari precedenti a quello in cui si svolge la valutazione, sulla base della relazione presentata dal docente in autocertificazione, così come specificato all'art. 5, lett. b), del presente Regolamento;
 - dell'attività gestionale svolta negli anni accademici precedenti a quello in cui si svolge la valutazione, sulla base della relazione presentata dal docente in autocertificazione, così come indicato all'art. 5, lett. c), del presente Regolamento.
4. La Commissione conclude i suoi lavori entro 120 giorni dalla data di trasmissione delle domande da parte del Settore Risorse Umane, esprimendo un giudizio finale e redigendo un verbale, trasmesso al Rettore a cura del Presidente.

Art. 5

(Criteri di valutazione)

1. La procedura di valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo:
 - i compiti didattici affidati;
 - le pubblicazioni scientifiche prodotte;
 - le attività gestionali svolte.

In particolare:

- a) con riferimento ai compiti didattici affidati, la valutazione è considerata positiva se, nel periodo antecedente la maturazione del diritto, sono state svolte le ore di didattica frontale assegnate dal Dipartimento di afferenza o da altri Dipartimenti, così come previsto dagli artt. 2 e 3 del "*Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo*";
- b) con riferimento alle attività di ricerca, la valutazione è considerata positiva se il docente, nel periodo precedente la valutazione, ha pubblicato ed inserito nel catalogo di Ateneo della produzione scientifica denominata IRIS almeno 2 pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, corredate dal codice ISSN/ISBN/ISMN, e indicizzati su WoS o Scopus;
- c) con riferimento alle attività gestionali la valutazione è considerata positiva se il docente ha partecipato alle adunanze del Consiglio di Dipartimento di afferenza con una percentuale di presenza nel periodo di riferimento non inferiore al 70% al netto delle assenze giustificate, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 14 del 11/01/2013.

Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti, se nel periodo interessato, per almeno un anno, il personale ha ricoperto uno o più incarichi istituzionali (Rettore, Prorettore, Senatore, Consigliere, Direttore di Dipartimento, Direttore Centri di Ateneo, Delegati del Rettore,

Coordinatore di Corso di studio, Direttore della Scuola di specializzazione, Direttore della Scuola di Dottorato, Coordinatore di Corso di Dottorato di ricerca, Presidente del Centro Interdipartimentale "Magna Grecia").

2. Il giudizio è positivo se sono soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
3. I professori e i ricercatori che non hanno presentato domanda entro 60 giorni dalla maturazione del diritto alla classe, oppure che hanno ricevuto giudizio negativo, non possono richiedere l'attribuzione della classe prima che sia trascorso almeno un anno accademico.
In tali casi, la decorrenza della classe è riferita all'anno accademico di presentazione della nuova domanda.
4. I periodi di assenza a seguito di congedo obbligatorio di maternità e quelli trascorsi in congedo parentale o in caso di assenza per motivi di salute sono validi ai fini della valutazione.
Nel caso in cui tali periodi di assenza siano superiori a mesi 6, la valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se il docente ha prodotto almeno una pubblicazione scientifica nel triennio di riferimento e il periodo dell'attività didattica soggetto a valutazione è ridotto in misura proporzionale.
5. Nei casi di aspettativa senza assegni, il periodo dell'attività didattica soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi.
6. Per i periodi di congedo per motivi di studio ovvero di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico), la produzione scientifica deve comprendere almeno 3 pubblicazioni di cui al precedente comma 1, lett. b) e l'attività didattica non viene presa in considerazione.

Art. 6

(Approvazione atti, comunicazione e attribuzione della classe stipendiale)

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
2. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web dell'Ateneo (alla pagina <http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/attribuzione-classe-stipendiale-personale-docente>), unitamente all'elenco dei soggetti con il giudizio conseguito. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail.
3. Il Rettore dispone l'attribuzione della classe stipendiale ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno ottenuto un giudizio positivo.
4. La somma corrispondente alla eventuale mancata attribuzione della classe stipendiale è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibile, si applica la vigente normativa universitaria, nonché lo Statuto e i Regolamenti interni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del decreto rettorale e consultabile sul sito web dell'Ateneo.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, il Politecnico si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso la Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali – Settore Risorse Umane – del Politecnico di Bari e saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura, nel rispetto delle disposizioni vigenti.